amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0012331.251201512017utela Ambientale

Dipartimento Tutela Ambientale Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali

25 MAG. 2017

Regione Lazio Direzione Regionale Valutazioni Ambientali e Bonifiche Area Valutazione Impatto Ambientale

PEC: VAL.AMB@REGIONE.LAZIO.LEGALMAIL.IT

E p.c.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per le valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali Direzione

e-mail PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Oggetto: Istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relativa al "Master Plan al 2030 dell'Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino - Roma". Proponente ENAC.

Trasmissione delle Osservazioni/Valutazioni formulate dai competenti Uffici dell'Amministrazione Capitolina.

Nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) inerente l'intervento riportato in oggetto, in riferimento agli elaborati presentati dal proponente con nota protocollo ENAC n. 0032992-P del 30/03/2017, ed acquisiti con protocollo Dipartimento Tutela Ambientale n. QL 18622 del 31/03/2017, ed in riferimento alla vostra nota Registro Ufficiale U.0195820 del 14/04/2017 acquisita con protocollo Dipartimento Tutela Ambientale n. QL 21944 del 14/04/2017, si relaziona che l'unico elemento previsto nel territorio di Roma Capitale riguarda la realizzazione di uno svincolo sull'Autostrada A12, il quale ricade interamente in un'area all'interno della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. Pertanto l'esame degli elaborati presentati verte sulle ripercussioni e sugli impatti generati e/o incrementati dall'intervento nel suo complesso sul contesto ambientale di riferimento.

Per gli aspetti ambientali di competenza dello scrivente Dipartimento, si riportano di seguito le osservazioni e valutazioni dei rispettivi Uffici competenti.

- L'Ufficio Coordinamento Gestione Riserva Naturale Statale del Litorale Romano comunica che, unitamente al corrispondente Ufficio della Città di Fiumicino, in data 24 aprile 2017, con protocollo QL 23289, è stata inoltrata la documentazione (tramite apposito link), alla Commissione di Riserva, affinché quest'ultima esprima il previsto Parere obbligatorio ai sensi dell'art. 9 del D.M. 29 marzo 1996, Decreto Istitutivo della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano (nota che viene di seguito allegata).
- In merito agli aspetti relativi l'Inquinamento Atmosferico, il Servizio Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Olfattivo del Dipartimento Tutela Ambientale, alla luce degli elementi documentali pervenuti relativi all'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, rappresenta quanto segue. E' opportuno premettere che, com'è noto, ad oggi, per quanto concerne la qualità dell'aria nell'agglomerato di Roma (costituito da 25 comuni - Rif. Del.ne G.R. Lazio n.536/2017) vi sono ancora alcuni inquinanti che presentano valori al di sopra dei limiti e rappresentano la maggiore criticità: il PM10, l'NO2 e l'O3. Per i primi due inquinanti, a seguito del mancato rientro nei limiti,

Roma Capitale

Servizio Autorizzazioni Ambientali - Rete Ecologica Circonvallazione Ostiense, 191 - 00154 Roma Tel: + 39 06 67105488 P.E.C.: protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it www.comune.roma.it

VIA RL\_Aeroporto Leonardo da Vinci Osservazioni A.C.



Dipartimento Tutela Ambientale

Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali

previsto dalla normativa per l'anno 2010, sono state avviate da parte della Commissione Europea nei confronti dell'Italia, due procedure di infrazione per diverse zone e agglomerati, tra cui quello di

Roma. Pertanto, nella valutazione degli impatti di nuove opere in progetto, non si può prescindere da questo aspetto, unitamente al fatto che, nello spirito della norma di settore (IDir 2008/50/CE e D.Lgs. n. 155/2010), bisogna provvedere, da una parte, al risanamento (laddove si registrano superamenti), dall'altra, al mantenimento dello stato di qualità dell'aria. L'entità dell'impatto pertanto, nello specifico, deve essere tale, non solo da non determinare il superamento dei limiti riferiti al medio e breve termine (annuali/giornalieri/orari) ma anche, da non causare il peggioramento dello stato di qualità dell'aria nella zona oggetto di intervento.

Si ritiene inoltre utile evidenziare che in sede di disamina e valutazione del potenziale impatto, come indicatori dello stato attuale di qualità dell'aria locale, possono essere presi a riferimento anche i dati delle due stazioni di rilevamento presenti nel Comune di Fiumicino, appartenenti alla rete regionale gestita da ARPA Lazio, soprattutto di quella ubicata in via di Villa Guglielmi. Quest'ultima è stata attivata recentemente (e quindi, presumibilmente, non disponibile in fase di elaborazione dello Studio di Impatto) e pertanto non dispone ancora di una serie storica di dati. Ciononostante si ritiene comunque utile potersi avvalere dei dati ad oggi disponibili da questa stazione per contestualizzare meglio l'impatto in relazione allo stato attuale della qualità dell'aria locale, rispetto al quadro di riferimento basato sui soli dati forniti dalla centralina di Castel di Guido.

Ciò posto, in relazione allo Studio di Impatto Ambientale presentato, si rileva quanto segue.

- Nelle diverse fasi di approfondimento conoscitivo per la valutazione del potenziale impatto correlabile agli interventi in progetto (svolto sia con tecniche di modellizzazione che con campagne di monitoraggio), si riscontra che tra gli inquinanti osservati, stante i dati sullo stato attuale della qualità' dell'aria forniti da ARPA Lazio, quelli che appaiono maggiormente soggetti a variazioni relative sono l'NO2 e l'SO2. Tenuto conto delle citate procedure di infrazione e richiamato l'indirizzo dato dalla norma comunitaria in termini non solo di risanamento ma anche di mantenimento dello stato della qualità dell'aria, si ritiene necessario che già in tale fase istruttoria siano definite le tipologie di "misure di mitigazione" da mettere in campo prioritariamente per gli inquinanti che presentano criticità, relazionandone per le stesse l'entità dell'efficacia conseguibile. Si cita a titolo esemplificativo, peraltro già accennato nello Studio, l'impiego di materiali fotocatalitici (al biossido di titanio - TiO2), di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 1/04/2004 (Linee Guida per l'utilizzo di sistemi innovativi finalizzati alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento ambientale - SCHEDA TECNICA N. ST- 001. Laddove le superfici potenzialmente interessate dal trattamento fotocatalitico siano soggette a transito di veicoli o comunque al calpestio, si raccomanda la scelta di tipologie di materiale le cui caratteristiche, non siano oggetto di deterioramento in un lasso temporale tale da compromettere l'efficacia della tecnologia adottata (come ad es. nel caso del solo trattamento superficiale).
- Si ritiene necessario estendere l'approfondimento conoscitivo sulle potenziali ricadute in termini di concentrazioni inquinanti anche per l'ozono (O<sub>3</sub>) in relazione al parametro stabilito dalla normativa di settore per la protezione della vegetazione (D.Lgs. 155/2010), tenuto conto soprattutto della presenza di un ambito di particolare tutela come quello della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.
- Lo Studio di impatto svolto sulla base delle simulazioni modellistiche è condotto distinguendo le tipologie di sorgenti in "sorgente aeronautica" e "sorgenti complessive". Dalle valutazioni delle ricadute non risulta chiaro se nei dati di output (sia descrittivi che rappresentativi) riferiti alle "sorgenti complessive" siano ricomprese o meno anche le "sorgenti aeronautiche", e quindi se tali dati possano essere considerati come impatto complessivo derivante dalla totalità delle sorgenti emissive considerate nello Studio. Nel caso in cui i dati di ricaduta non contemplino le "sorgenti aeronautiche", ai fini di una corretta valutazione del potenziale impatto complessivo riconducibile agli interventi in progetto, si ritiene necessario che le valutazioni prodotte siano integrate con uno Studio riferito a tutte le sorgenti emissive esaminate contestualmente.
- In merito al Monitoraggio per la componente Atmosfera, relativamente alle campagne di monitoraggio previste per le fasi ante e post operam, si evidenzia la necessità di prevedere



Dipartimento Tutela Ambientale

Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali

campagne di durata annuale per ciascuna fase in cui, oltre agli inquinanti già considerati, venga monitorato anche l'SO<sub>2</sub>. Le campagne di monitoraggio dovranno essere svolte secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 155/2010, in modo tale che i dati ottenuti siano confrontabili con i valori limite stabiliti da tale norma sia per la protezione della salute umana che per la protezione della vegetazione. Inoltre, per tutta la durata del monitoraggio (anche di quello *inter operam*) dovranno essere contestualmente rilevati i parametri meteorologici. Considerata l'entità dell'opera in argomento, si ritiene utile che le campagne di monitoraggio (ivi compresa l'individuazione dei siti) siano concordate con ARPA Lazio.

- Infine, richiamando anche l'indirizzo dato dall'Unione Europea di promozione dell'efficienza energetica e tenuto conto che l'utenza energetica aeroportuale è caratterizzata dal fabbisogno contemporaneo di energia elettrica, termica e frigorifera, a parere dello Scrivente si ritiene che, nell'ambito di una programmazione di medio-lungo termine, possa essere verificata la fattibilità di un progetto unitario di trigenerazione, unitamente a relativi sistemi di distribuzione come reti di teleriscaldamento e raffrescamento.
- La Sovrintendenza Capitolina esaminati gli elaborati relativi all'istanza di V.I.A., esprime, per quanto di stretta competenza, parere favorevole all'esecuzione dell'opera, poiché l'area interessata dai lavori per lo svincolo dell'autostrada A12 unico elemento da eseguirsi in territorio del Comune di Roma non interferisce con elementi censiti nella 'Carta per la Qualità', allegato del vigente Piano Regolatore Generale.
- Si rende quindi il parere del Servizio Cave e Rifiuti Inerti che riporta quanto segue. Si riscontra che gli elaborati sono privi della documentazione afferente alla gestione dei rifiuti prodotti in cantiere (rifiuti da demolizione e terre e rocce da scavo). Pertanto, ai fini dell'espressione del parere di competenza, si richiede di produrre un documento tecnico specifico sulla gestione rifiuti prodotti dalle attività di cantiere (rifiuti da costruzione e demolizione), ivi compresa quella delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali di settore e dalla D.G.R. Lazio n. 34/2012. Tale documento dovrà riportare i dettagli distinti per ciascun intervento previsto dal progetto, con particolare riferimento agli interventi ricadenti all'interno del territorio di Roma Capitale.

Relativamente all'approvvigionamento di terre dall'esterno, da utilizzare per reinterri, riempimenti, rimodellamenti, sottofondi e rilevati stradali, pendii artificiali, ecc., nonché al conferimento dei materiali prodotti presso discariche e/o impianti di recupero, si raccomanda di prevedere in fase esecutiva la produzione di idonea documentazione attestante che i siti proposti, riportati negli elaborati "Corografia cave - discariche e impianti di recupero" e "Censimento di cave e discariche: schede" siano regolarmente autorizzati ai sensi della normativa di settore vigente.

In ogni caso si raccomanda di utilizzare, in alternativa a materiali di cava, prodotti in uscita da impianti di recupero e riciclaggio di rifiuti inerti regolarmente autorizzati che rispettino quanto previsto dall'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo alla "Cessazione della qualifica di rifiuto", con particolare riferimento ai "requisiti tecnici per gli scopi specifici" ed alla "normativa ed agli standard esistenti applicabili ai prodotti" (certificazioni, marcature CE, ecc).

• In relazione all'adempimento di conformità acustica ambientale.si riporta il parere espresso dalla competente U.O. dello scrivente Dipartimento - Ufficio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica: Nella documentazione di impatto ambientale allegata all'istanza, nella sezione dedicata alla conformità acustica ambientale, viene dichiarato che l'Aeroporto di Fiumicino è dotato di classificazione acustica aeroportuale ai sensi dell'art. 5 del D.M.31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale", D.M. 3 dicembre 1999 "Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti", con Deliberazione n. 1/2005.

Per un corretto inquadramento delle valutazioni di impatto acustico contenute in tale specifica sezione si rileva l'esigenza di conoscere se tale Deliberazione costituisca l'atto di approvazione della "Zonizzazione acustica dell'intorno aeroportuale" che abbia tenuto conto del piano regolatore



Dipartimento Tutela Ambientale

Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali

aeroportuale, degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti, anche dei Comuni ocntermini, e delle procedure antirumore adottate.

Quanto sopra con specifico riferimento alla circostanza che l'intorno aeroportuale, definito in base al descrittore acustico LVA, interessa anche una porzione del territorio del Comune di Roma, alla quale è attribuita dalla vigente Classificazione acustica del territorio (DCC n. 12/2004) la Classe Acustica I di massima tutela.

Con tale riguardo, si chiede di voler specificare se, al momento della zonizzazione acustica dell'intorno aeroportuale se approvata, siano stati identificati nella porzione di territorio citata anche recettori residenziali e quali interventi di contenimento e abbattimento del rumore siano stati individuati, se necessari, nei confronti della citata porzione di territorio a massima tutela acustica e degli eventuali recettori residenziali insistenti sulla stessa, sensi del D.M. 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".

Le osservazioni e le esigenze conoscitive sopra rappresentate si intendono conseguentemente estese in relazione allo scenario acustico illustrato in proiezione per l'anno 2030.

Con riferimento alla progettata configurazione trasportistica dello svincolo tra l'Autostrada A12 e Via Salvatore Ottolenghi, ricadente nel territorio del Comune di Roma in un'area Classificata acusticamente di massima tutela, deve essere fatto riferimento alla cosiddetta "Delibera Strade" (DCC n. 93/2009) attuativa per il territorio del D.P.R. del 30 marzo 2004 n°.142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447"

In considerazione della rilevanza e dell'orizzonte temporale del complessivo intervento come pure delle esigenze di tutela dell'ambiente e della popolazione esposta, si chiede se la documentazione di impatto acustico sia stata elaborata tenendo conto anche della Direttiva (UE) 2015/996 della Commissione del 19 maggio 2015 che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Per gli aspetti progettuali e programmatici si riporta in allegato quanto espresso dagli Uffici di altri Dipartimenti dell'Amministrazione Capitolina:

- nota Dipartimento Mobilità e Trasporti, trasmessa con protocollo n. QG 17770 del 15/05/2017 acquisita con protocollo Dipartimento Tutela Ambientale n. QL 28088 del 15/05/2017
- nota Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica trasmessa con protocollo n. QI 87707 del 18/05/2017 acquisita con protocollo Dipartimento Tutela Ambientale n. QL 29220 del 19/05/2017

IL DIRETTORE DI DIREZIONE Dott, ssa Rosalba Matassa

> IL DIRETTORE DE DIPARTIMENTO Pasquale Libero Pelusi

Allegati n.3